

Modernizzazione delle Amministrazioni pubbliche. C. 2161 Governo, C. 590 Lucchese, C. 1505 Pedica, C. 1588 Nicola Rossi, C. 1688 La Loggia e C. 2080 Turci.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL RELATORE E RELATIVI SUB
EMENDAMENTI**

ART. 1.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 2-bis, comma 2, sostituire le parole: a titolo sanzionatorio del mero ritardo con le seguenti: per il mero ritardo.

1. 50.Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 2-bis, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 51.Il Relatore.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione, la misura della somma di denaro di cui al citato articolo 2-bis, comma 2, e comunque fissata in un importo non inferiore ad euro venticinque e non superiore ad euro duecentocinquanta.

1. 52.Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le pubbliche amministrazioni definiscono e rendono disponibili attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico ovvero per via telematica, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà, gli elenchi della documentazione da presentare unitamente all'istanza ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo richiesto, i moduli ed i formulari validi ad ogni effetto di legge, nonché le ipotesi in cui operano il silenzio assenso e la dichiarazione di inizio di attività nei procedimenti di propria competenza».

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«3. Le pubbliche amministrazioni non possono chiedere ulteriori informazioni o documenti oltre a quelli indicati negli elenchi, nei moduli e nei formulari di cui al comma 1, se non con atto motivato, il quale determina la sospensione del termine per la conclusione del procedimento alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».

1. 01.Il Relatore.

Al comma 2 sostituire la parola: centottanta con la seguente: centoventi.

0.3.2.1. (ex 3.1.)Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

1. I responsabili per i sistemi informativi automatizzati, individuati ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modificazioni riferiscono al Ministro per le

riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 30 giugno 2007, sullo stato di attuazione delle disposizioni sul protocollo informatico e sulla gestione elettronica dei documenti di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e delle regole tecniche collegate.

2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministro nomina il responsabile per i sistemi informativi automatizzati di ogni pubblica amministrazione centrale commissario *ad acta* per l'attuazione delle disposizioni di cui al Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla realizzazione e l'utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione elettronica dei documenti. Entro centottanta giorni dalla nomina, il commissario *ad acta* riferisce sull'effettivo avvio e sul corretto funzionamento del sistema di protocollo informatico e della gestione elettronica dei documenti nel rispetto delle regole tecniche di interoperabilità per l'interscambio dei documenti elettronici.

3. Il Governo promuove, attraverso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, intese ed accordi con le regioni e le autonomie locali per favorire la generale adozione, da parte di queste, dei sistemi di protocollo informatico e di gestione elettronica dei documenti nel rispetto delle predette regole tecniche di cui al comma 2.

3. 2.Il Relatore.

ART. 6.

Sopprimere il comma 1.

6. 50.Il Relatore.

ART. 8.

Prima del comma 1 aggiungere il seguente comma:

01. Dopo l'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

«3. Il ricorso straordinario non è, altresì, ammesso avverso:

a) i provvedimenti di cui all'articolo 23-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni;

b) gli atti di gestione dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, ad eccezione del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165., e successive modificazioni».

8. 1.Il Relatore.

Prima del comma 1 aggiungere il seguente comma:

02. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, la parola «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

8. 2.Il Relatore.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

3-bis. Non è ammessa la proposizione dei ricorsi di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971, come modificato dal presente articolo, ai fini dell'esecuzione dei decreti resi prima dell'entrata in vigore della presente legge.

8. 3.Il Relatore.

ART. 10.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le piccole e

medie imprese che alla medesima data risultino certificate in base a normazione internazionale ISO 14001, i controlli periodici finalizzati all'ottenimento o al mantenimento della certificazione, eseguiti dagli enti certificatori o dalle imprese anche attraverso l'ausilio di analisi effettuate servendosi esclusivamente di laboratori accreditati in base alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025, sostituiscono i corrispondenti controlli espletati dagli organi amministrativi competenti ai fini della verifica del possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa ambientale per l'esercizio dell'attività d'impresa, nonché per il rinnovo delle autorizzazioni amministrative. Con riguardo alle predette imprese, gli organi amministrativi competenti per l'attività di controllo intervengono, di regola, ai soli fini della verifica dell'attualità e della completezza della certificazione, della relativa documentazione e dei suoi aggiornamenti.

3. La semplificazione dei controlli per le imprese certificate in base a normazione internazionale ISO 14001 costituisce espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

4. L'APAT esercita un monitoraggio costante sull'impatto, correlato alle prioritarie esigenze di tutela dell'ambiente, derivante dall'applicazione della disciplina di cui al comma 2. Sei mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 2, l'APAT presenta al Governo una relazione sull'applicazione della predetta disciplina, avendo particolare riguardo agli effetti sulla performance ambientale complessiva delle imprese italiane e sull'effettiva razionalizzazione e semplificazione del sistema dei controlli ambientali a carico delle predette imprese.

5. La relazione di cui al comma 4 è sottoposta alla valutazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 4, convertito con modificazioni nella legge 9 marzo 2006 n. 80. All'esito della valutazione, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Governo provvede a rendere permanente la disciplina di cui al comma 2 ed a introdurre eventuali misure integrative o correttive.

6. Qualora il regolamento di cui al comma 5 non venga adottato entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la disciplina di cui al comma 2 si applica in modo permanente alle imprese di qualsivoglia dimensione in possesso della certificazione in base a normazione internazionale ISO 14001.

10. 10. Il Relatore.

EMENDAMENTI RIFORMULATI

ART. 1.

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

a0) all'articolo 1, comma 1-ter, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, nonché, ove compatibili, delle disposizioni di cui all'articolo 2».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: Le pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso articolo 2-bis, comma 2, dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: ed i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso articolo 2-bis, comma 3, sostituire le parole: statali e gli enti pubblici nazionali con le seguenti: statali, enti pubblici nazionali ed i soggetti di cui

all'articolo 1, comma 1-ter.

1. 16. *(Nuova formulazione)*. Costantini, Bellisario, Boato.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4. Nei casi in cui la durata prevista per la conclusione del procedimento supera i trenta giorni, il responsabile, su richiesta degli interessati, fornisce loro con periodicità mensile, anche con mezzi telematici, informazioni circa lo stato del procedimento».

1. 7. *(Nuova formulazione)* Zaccaria.

Al comma 1, lettera e), capoverso 1), sostituire le parole: l'organo competente ad adottare il provvedimento non può essere chiamato *con le seguenti:* i soggetti responsabili dell'adozione del provvedimento non possono essere chiamati.

1. 5. *(Nuova formulazione)* Zaccaria.

ART. 6.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole: «professori di ruolo» sono sostituite con le seguenti: «professori universitari di ruolo»;

b) al comma 5 le parole da: «adotta» a: «articolo 25, comma 4;» sono soppresse.

6. 3. *(Nuova formulazione)* Zaccaria.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: può non *con le seguenti:* non può.

7. 2. *(Nuova formulazione)* Boschetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Ciccetto, Fitto, Santelli, Verdini.